

**COMUNE DI BORGONE SUSA**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**  
**- ICI -**

## INDICE

### **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 - oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - soggetto passivo.
- Art. 3 - presupposto dell'imposta.
- Art. 4 - definizione di fabbricati, aree edificabili e terreni.
- Art. 5 - fabbricati non iscritti a catasto.
- Art. 6 - terreni considerati non fabbricabili.
- Art. 7 - determinazione delle aliquote e dell'imposta.
- Art. 8 - esenzioni.
- Art. 9 - abitazioni principali e pertinenze delle abitazioni principali.
- Art. 10 - aree divenute inedificabili.
- Art. 11 - valore aree fabbricabili.
- Art. 12 - fabbricati fatiscenti.
- Art. 13 - validità dei versamenti dell'imposta.
- Art. 14 - comunicazione di variazione.
- Art. 15 - disciplina dei controlli.
- Art. 16 - modalità dei versamenti - differimenti.

### **CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Art. 17 - accertamento con adesione.

### **CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

- Art. 18 - compenso incentivante al personale addetto.
- Art. 19 - utilizzazione del fondo.

### **CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO**

- Art. 20 - sanzioni ed interessi.
- Art. 21 - ritardati od omessi versamenti.
- Art. 22 - procedimento di irrogazione delle sanzioni.
- Art. 23 - irrogazione immediata delle sanzioni.
- Art. 24 - ravvedimento.

### **CAPO V - NORME FINALI**

- Art. 25 - pubblicità del regolamento e degli atti.
- Art. 26 - casi non previsti dal presente regolamento.
- Art. 27 - rinvio dinamico.

# CAPO I

## NORME GENERALI

### NOTA AL CAPO I

#### D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 59 - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto;

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

j) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;

2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;

3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 nè superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);

5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218;

n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonchè il pagamento tramite sistema bancario;

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli artt. 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.

### Art. 1 - oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12. 1997, n. 446, nonchè dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## **Art. 2 - soggetto passivo.**

1. Soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è il proprietario di immobili di cui all'art. 3, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

## **Art. 3 - presupposto dell'imposta.**

1. presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

NOTA:

Il territorio del Comune è considerato "area montana" a sensi dell'art. 15 della legge 27. 12.1977 n. 984, per cui i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (art. 7 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504).

## **Art. 4 - definizione di fabbricati, aree edificabili e terreni.**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o agli strumenti urbanistici di attuazione, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile.

3. Si considerano inoltre fabbricabili, in base alle effettive possibilità di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, le aree non comprese nello strumento urbanistico generale, che per una variante adottata, ma non ancora definitivamente approvata, siano comprese fra le aree fabbricabili come definite nel 2° comma.

4. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo lo strumento urbanistico generale, una residua fabbricabilità superiore al dieci per cento di quella riferita all'intera superficie fondiaria.

5. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

## **Art. 5 - fabbricati non iscritti a catasto.**

*D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, art. 5, comma 4 e art. 14, comma 6, D.Lgs. 18.12.1997 n. 473*

1. Per i fabbricati non iscritti a catasto, nonchè per i fabbricati per i quali siano intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono

sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

2. Se la rendita presunta risulta inferiore di oltre il venti per cento rispetto alla rendita effettiva successivamente attribuita dal catasto, il Comune:

- provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, maggiorata degli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, senza applicazione di sanzioni;

ovvero

- dispone il rimborso della maggiore imposta versata in eccedenza, maggiorata degli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

**Nota all'Art. 5**

**D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.**

Art. 5 - Base imponibile.

4. Per i fabbricati non iscritti a catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

Art. 14 (sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 18.12.1997 n. 473) - sanzioni ed interessi.

6. sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

## **Art. 6 - terreni considerati non fabbricabili.**

*D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)*

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 2, 1° comma, lettera "b" del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente art. 4, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 50% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente.

2. L'agevolazione deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo d'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato.

L'agevolazione decade con il cessare della condizione prescritta.

## **Art. 7 - determinazione delle aliquote e dell'imposta.**

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 dicembre, con effetto per l'anno successivo.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

3. L'aliquota può essere ridotta, in misura non inferiore al 4 per mille:

- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari locare con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

4. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille:

- per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili;
- per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori relativamente:
- ad interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- ad interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- all'utilizzazione di sottotetti.

5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

6. Le deliberazioni che determinano l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## **Art. 8 - esenzioni.**

*D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)*

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'art. 7, 1° comma, lettera "i", del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Nota all'Art. 8**

#### **D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.**

Art. 7 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23.12.1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.1929 e reso esecutivo con legge 27.5.1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5.2.1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.5.1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta. *(Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. (Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122). A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

## **Art. 9 - abitazioni principali e pertinenze delle abitazioni principali.**

*D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)*

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al 1° comma, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, la tettoia e il deposito che sono al servizio dell'abitazione principale.

3. Resta fermo che:

- l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo;
- che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e che l'agevolazione di cui al 1° comma può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze, nella misura che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti:

- in linea retta o collaterale, entro il secondo grado;
- per affinità entro il primo grado.

### **NOTA ALL'ART. 9**

parenti:

- linea retta:
  - 1° grado: - i genitori ed il figlio;
  - 2° grado: - l'avo o l'ava ed il nipote;
- linea collaterale:
  - 1° grado: - ==;
  - 2° grado: - i fratelli e le sorelle;
- affinità:
  - 1° grado: - i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri.

**legge 23.12.1999, n. 488.**

Art. 6 – Disposizioni in materia di imposte sui redditi.

..... omissis

E' considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Art. 10 - aree divenute inedificabili.**

*(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)*

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente alla data della domanda del soggetto avente titolo.
2. Il rimborso dovrà essere disposto entro sei mesi dalla data della domanda.
3. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

#### **Nota all'Art. 10**

#### **D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.**

Art. 13 - Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

### **Art. 11 - valore aree fabbricabili.**

*(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)*

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabilito dall'art. 5, 5° comma, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, sono stabiliti per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In assenza di variazioni e modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. La norma di cui al 1° comma si applica anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, 6° comma, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

### **Art. 12 - fabbricati fatiscenti.**

*(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)*

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui all'art. 8, 1° comma, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, 55° comma, della legge 23.12.1996, n. 662, sono identificate come segue:

- fabbricato non occupato da demolire;
- fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
- fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscano la demolizione o la ricostruzione e impongano interventi edilizi di ripristino sostanziale.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente 1° comma, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda, in carta semplice, avente efficacia di autocertificazione, con la quale viene dichiarata la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

### **Art. 13 - validità dei versamenti dell'imposta.**

*D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)*

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

### **Art. 14 - comunicazione di variazione.**

*D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n.1)*

1. Se si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, ovvero dei suoi presupposti oggettivi o soggettivi, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune con l'indicazione dei dati anagrafici, del domicilio e codice fiscale, nonché con l'esatta individuazione dell'unità immobiliare interessata.

2. La comunicazione di cui al 1° comma, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta in carta libera, avente efficacia di autocertificazione, e deve considerare tutti i dati necessari. Essa deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro il 31 luglio di ogni anno per le variazioni intervenute nel primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le variazioni intervenute nel secondo semestre.

3. E' soppresso l'obbligo della dichiarazione o denuncia stabilito dall'art. 10, 4° comma, del D.Lgs. 30.12. 1992, n. 504.

### **Art. 15 - disciplina dei controlli.**

*D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), nn.2 e 3)*

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.

La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, 1° comma, lettera "l" n. 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, 3° comma, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 trova applicazione anche per gli anni pregressi.

## **Art. 16 - modalità dei versamenti - differimenti.**

*D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)*

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi o il gestore da stabilirsi a sensi dell' art. 5 del "regolamento generale delle entrate" approvato con deliberazione C.C. n. 78 del 23.12.1999;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

2. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

I versamenti e i rimborsi non devono essere eseguiti quando l'importo totale dell'imposta risulta inferiore a lire 20.000.

3. Il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di uno o più versamento dell'imposta comunale sugli immobili, determinandone la nuova scadenza, nei casi di calamità, di decesso del contribuente, ovvero per gravi comprovate situazioni di disagio economico.

## **CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 17 - accertamento con adesione.**

*D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449*

1. L'istituto dell'accertamento con adesione:

- prescritto:
  - dall'art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449;
  - dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
- programmato:
  - con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218;

è disciplinato dal "regolamento per l'accertamento con adesione dei tributi comunali" approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 23.12.1999, che determina:

- l'ambito di applicazione;
- i soggetti che intervengono nell'azione;
- la metodologia per l'iniziativa d'ufficio o per l'iniziativa del contribuente;
- il procedimento operativo;
- le modalità per il pagamento;
- le conseguenze della definizione;
- gli effetti sanzionatori del procedimento.

### **CAPO III**

## **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

### **Art. 18- compenso incentivante al personale addetto.**

*D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)*

1. In relazione al disposto dell'art.59, 1° comma, lettera "p", del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al 1° comma è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'uno per cento delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

#### **Nota all'Art. 18**

*Legge 23.12.1996, n. 662.*

*Art. 3, comma 57*

Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

### **Art. 19 - utilizzazione del fondo.**

1. Le somme di cui al precedente art. 18, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento dell'arredamento, delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del trenta per cento;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del settanta per cento.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente 1° comma, la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

### **CAPO IV**

## **SANZIONI - RAVVEDIMENTO**

#### **NOTA AL CAPO IV**

*D.Lgs. 30.12.1992, n. 504*

*Art. 14 - Sanzioni ed interessi. (Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 473).*

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

## **Art. 20 - sanzioni ed interessi.**

*D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14*

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di variazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nel 1° e 2° comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge.

7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, 3° comma, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire duecentomila.

### **Nota all'Art. 20**

*D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.*

Art. 11 - Liquidazione ed accertamento.

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.

## **Art. 21 - ritardati od omessi versamenti.**

*D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

### **Nota all'Art. 21**

*D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 471.*

Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

## **Art. 22 - procedimento di irrogazione delle sanzioni.**

*D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16*

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, 1° comma, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, 1° comma, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.  
In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al 3° comma ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

7 Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

#### **Nota all'Art. 22**

*D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.*

Art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.

#### **Art. 23 - irrogazione immediata delle sanzioni.**

*D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17*

1. In deroga alle previsioni dell'art. 22, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

#### **Nota all'Art. 23**

*D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.*

Art. 17 - Irrogazione immediata.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli artt. 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Non si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2.

#### **Art. 24 - ravvedimento.**

*D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, art. 13*

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali

l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, 1° comma, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 14;
- d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente art. 14, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge.

#### **Nota all'Art. 24**

*D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.*

Art. 13 - Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

## **CAPO V NORME FINALI**

### **Art. 25 - pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 26 - casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

**Art. 27 - rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.